Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 276 del 16 novembre 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 16 novembre 1959** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale,, della Regione nel 1° semestre dell'anno 1959)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1959, n. 1.
Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 31 marzo 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

La Regione provvede alla integrazione dell'assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

L'Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti comunali di assistenza nell'intervento previsto dall'art. 23, quinto comma, della legge 29 dicembre 1956, n 1533

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli E C A e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, per il controllo e l'approvazione.

Art 3.

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo dell'assistenza sanitaria, di cui all'art. 23 lettera C) della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa mutua regionale degli artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di L 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibili ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n 1533

La quota annua integrativa di L 500 puo essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell'assistenza sanitaria, su richiesta della assemblea dei delegati della Cassa mutua regionale degli artigiani

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo, si provvede ogni anno in base alle risultanze al 31 dicembre, degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l'artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto Ministeriale 18 aprile 1958

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua regionale, per la approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell'Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall'Amministrazione regionale a norma della presente legge.

Art. 5.

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione

La spesa di lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione. « Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani ».

Art 6.

Il controllo delle somme annualmente erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di contributi per l'assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge e demandato all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanita e all'assistenza sociale.

Art 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 10 marzo 1959

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1959, n. 2.

Disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 31 marzo 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli elenchi delle voci merceologiche tipo che i Comuni devono applicare nel rilascio delle nuove licenze di commercio stabile all'ingrosso e al minuto sono stabilite come risultano dalla tabella allegata alla presente legge.

Art 2

I Comuni potranno rilasciare nuove licenze soltanto per le voci comprese negli elenchi di cui all'art. 1.

Art 3.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio e sentita l'apposita Commissione consiliare, ha facoltà di apportare a detti elenchi successive modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 marzo 1959

BONDAZ

Tabella recante gli elenchi delle voci merceologiche tipo e degli articoli che possono essere venduti sotto ciascuna voce.

ELENCO DELLE VOCI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Licenza n. 1 — *Granaglie*:
Farine — paste alimentari — riso — cereali

Licenza n. 2 — *Legumi secchi, foraggi e mangimi*:
Legumi secchi — semi — foraggi — paglia — crusche — panelli

Licenza n 3 — *Frutta e verdura*:
Frutta fresca e secca — verdura ed agrumi

Licenza n 4 — *Bestiame e carni*:
Bestiame — carni fresche — carni congelate e conservate.

Licenza n 5 — *Pollame ed affini*:
Pollame — selvaggina — uova

Licenza n 6 — *Salumi, olii ed affini*:
Salumi — prodotti alimentari comunque conservati e lavorati — estratti — olii commestibili — formaggi — saponi.

Licenza n 7 — *Latte e prodotti caseari.*

Licenza n. 8 — *Pesce fresco e congelato*

Licenza n 9 — *Droghe e coloniali*:
Coloniali — loro derivati e surrogati — droghe e spezie — zucchero — dolciumi e biscotti — preparazioni per confezionare dolci — scagliola — orzo mondo — semi di senape, di lino e di canapa — specialità alimentari in genere — latte condensato e farine lattee — frutta secca e frutta comunque conservata e lavorata — olii commestibili — vini fini, vini liquorosi e liquori — aceto di vino — acque minerali, sali e polveri relative — saponi e prodotti detersivi — abrasivi e prodotti affini per uso domestico — prodotti stearici — cere, grassi, colle, gelatine, gomme resine, destrina, amidi e prodotti affini — liquidi infiammabili — carburo di calcio — olii minerali per pulizia — spugne, pelli scamosciate, paglia d'acciaio e affini — prodotti deodoranti, disinfettanti, insetticidi e affini — prodotti comuni per toeletta — colori, vernici, pennelli — inchiostri — prodotti chimici e medicinali (in quanto autorizzati dalla Farmacopea ufficiale) — pesame e coloranti per burro — materie prime per l'agricoltura — panelli — prodotti di erboristeria — essenze ed estratti — sciroppi — leganti idraulici — cordami ed articoli per imballaggio.

Licenza n 10 — *Vini, mosti e filtrati — liquori — vini liquorosi — aceto di vino*

Licenza n. 11 — *Birra — acque minerali — acque gassose*

Licenza n. 12 — *Olii commestibili — saponi — detersivi e prodotti stearici*

Licenza n 13 — *Tessuti*

Licenza n 14 — *Filati e mercerie.*

Licenza n. 15 — *Pellicceric e confezioni di pellicce*

Licenza n 16 — *Confezioni di ogni genere (escluse le confezioni di pellicce).*

Licenza n 17 — *Fibre tessili — cordami e materiali per imballaggio*:
Fibre tessili — cordami, tele e sacchi — carte e cartoni da imballo — casse e scatole — macchine, attrezzi ed articoli per imballaggio — capecchio, crine, paglia e trucioli.

Licenza n. 18 — *Pelli e cuoi*:

Pelli greggie e conciate — ingredienti per concia — accessori e forniture per la fabbricazione, conservazione e pulitura delle calzature.

Licenza n 19 — *Legnami*.

Licenza n 20 — *Giocattoli*.

Licenza n. 21 — *Articoli casalinghi*.

Licenza n 22 — *Vetri, specchi, cristalli e cornici*:

Vetri, specchi e cristalli — cornici, porta ritratti — aste in legno comunque lavorate per quadri e mobili — accessori inerenti al vetro — quadri — stampe — oleografie — immagini sacre ed oggetti religiosi

Licenza n 23 — *Ferro — metalli vari e minerali*.

Licenza n 24 — *Rottami metallici — Carta da macero e stracci — Ossa*.

Licenza n. 25 — *Apparecchi ed articoli per fotografia e cinematografia — materiale ottico e scientifico*

Licenza n 26 — *Carburanti, olii combustibili lubrificanti e pneumatici*

Licenza n 27 — *Prodotti chimici e farmaceutici*.

Licenza n 28 — *Profumerie ed articoli per toeletta*.

Licenza n 29 — *Colori e vernici*:

Biacche, vernici, colori, pennelli — articoli per disegno, pittura e belle arti in genere — decalcomania — articoli per decorazioni, verniciatura e stuccatura — macchine ed apparecchi per verniciature e tinteggiature speciali — Olii, grassi e cere — prodotti chimici per uso industriale — prodotti edili (gessi, cementi, stucchi, pietre e terre naturali per uso industrale e per decorazione della casa) — abrasivi — solventi in genere — colle, gelatine, gomme, resine, destrine, amidi e prodotti affini.

Licenza n 30 — *Concimi, prodotti chimici e materie prime per l'agricoltura — mangimi*.

Licenza n. 31 — *Combustibili solidi e liquidi*

Licenza n 32 — *Materiale da costruzione*.

Licenza n 33 — *Macchine, apparecchi ed articoli per impianti elettrici*

Licenza n. 34 — *Cellulosa, carta cellulosa, carta distesa e cartone — Carta allestita, articoli di cartoleria e cancelleria*.

Carte in risme e cartoni — registri, quaderni, agende, calendari, articoli di cancelleria in genere — inchiostri — copia lettere e presse — penne stilografiche — borse, cartelle e cinghie per ufficio e scuola — articoli per disegno, pittura e belle arti in genere — materiale didattico in genere — nastri, spaghi ed articoli muniti per imballaggio — album, stampe e cartoline illustrate — libri da messa, immagini e medaglie sacre, rosari e ricordi in genere — articoli da traforo — portaritratti — articoli per carnevale e feste — presepi e articoli inerenti — giochi di famiglia — articoli per la confezione di fiori artificiali

Licenza n. 35 — *Orologerie*:

Orologi, pendole e sveglie — movimenti forniture, pezzi di ricambio — vetri ed accessori — macchine, attrezzi ed utensili in genere per orologerie.

Licenza n 36 — *Fiori, foglie, piante ornamentali, bulbi e tuberi da giardino*.

ELENCO DELLE VOCI PER IL COMMERCIO AL MINUTO

Alimentazione

Licenza n. 37 — *Pasticceria e confetteria*:

Pasticceria fresca e secca — Biscotteria — Cioccolato, caramelle e confetti — Frutta conservata — Marmellate e gelatine di frutta — Frutta candita — Thé, karkadé, maté e simili — Miele — Vini e liquori in recipienti chiusi da asportarsi — Scatolame, bomboniere e simili sempre che contengano i prodotti suddetti.

Licenza n. 38 — *Panetteria*:

Pane e grissini — Paste alimentari secche, farine e fecola, risi e prodotti alimentari dietetici — Pasticceria secca, focacce, ciambelle, pane dolce e panettoni — Cioccolato e caramelle.

Licenza n 39 — *Paste alimentari fresche e prodotti alimentari dietetici in pacchi*

Licenza n. 40 — *Animali vivi*.

Licenza n 41 — *Macellerie*:

Carni bovine macellate, fresche e relative frattaglie.

Licenza n. 42 — *Rivendita di carne equina*:

Carni di cavallo, asino, mulo — Insaccati di dette carni.

Licenze n. 43 — *Trippería*:

Trippa e frattaglie di bovini.

Licenza n 44 — *Salumeria*:

Carni suine fresche — Carni suine e bovine di prima qualità lavorate, conservate, affumicate e comunque preparate — Specialità gastronomiche fredde — Conserve alimentari e prodotti alimentari comunque conservati e lavorati, mostarde, senape — Burro, formaggi, latticini e derivati — Uova — Tortellini secchi — Olii commestibili — Pesce conservato — Frutta conservata — Verdura conservata — Tartufi — Aceto — Budella fresche e salate. (La licenza è subordinata agli accertamenti igienici relativi all'attrezzatura del frigorifero, del laboratorio e dei banchi di esposizione, degli impianti di acqua potabile, ecc)

Licenza n 45 — *Rosticceria, friggitoria*·

Arrosti in genere — Fritti in genere — Vivande al forno — Specialità gastronomiche — Frittura di pesce — Castagnacci — Farinate, pizze, focacce — Polenta — Insalate, aringhe e simili — Legumi cotti ed ortaggi — Angurie e meloni

Licenza n 46 — *Rivendita di carni ovine fresche e pollame*:

Carni ovine e caprine fresche — Pollame morto — Conigli morti — Piccioni morti — Cacciagione a pelo e a penna — Lumache — Tartufi — Uova.

Licenza n. 47 — *Rivendita di carni congelate*:

Carni congelate bovine, ovine e suine — Pollame congelato

Licenza n 48 — *Latteria*:

Latte, crema di latte e panna montata — Latte in preparazioni speciali — Burro, uova — Formaggi e latticini — Acque minerali naturali e artificiali da tavola da esportare — Miele e marmellate in recipienti chiusi — Ghiaccio

Licenza n 49 — *Rivendita di pesce*.

Pesce fresco — Pesce secco — Conservato — Crostacei — Frutti di mare — Molluschi — Lumache — Scatolame di pesce.

Licenza n. 50 — *Rivendita di pesce congelato*.

Licenza n. 51 — *Drogheria*:

Coloniali, loro derivati e surrogati — droghe e spezie — zucchero — olii commestibili — conserve alimentari — mostarde — senape — budella conservate — prodotti alimentari conservati e lavorati, comunque confezionati od in scatola — Specialità alimentari in genere — prodotti alimentari per animali domestici — frutta secca in qualunque modo conservata o lavorata — miele — latte condensato e farine lattee — dolciumi e biscotti — acque minerali, naturali e artificiali, da tavola e curative — sali e polveri relative Acqua da bucato, saponi e prodotti detersivi in genere — Candele e prodotti similari per illuminazione — colori, vernici, tinture ed inchiostro — creme e vernici per calzature — colle, gelatine, gomme, resine, destrine, amidi e prodotti affini — cere — olii e grassi non commestibili, loro derivati e preparati Prodotti deodoranti, disinfettanti, insetticidi e affini — prodotti per pulire e lucidare — abrasivi in genere — gessi — cementi — stucchi, pietre e terre naturali — prodotti chimici e medicinali, consentiti a norma della Farmacopea ufficiale - Tabella V e VI — articoli comuni da toeletta — prodotti di erboristeria — pennelli (spazzole, spugne, paglia d'acciaio, pelli, affini) — corde — spaghi e sigilli — turaccioli — filtri — petrolio — benzina, acquaragia, alcool, carburo di calcio e derivati, combustibili sintetici e simili.

Licenza n 52 — *Rivendita di generi commestibili*:

Burro, formaggi, latticini e derivati — olii commestibili — uova — zucchero — caffè — cioccolato e surrogati — conserve alimentari — mostarde — senape e prodotti

alimentari conservati o lavorati comunque confezionati od in scatola — risi, farine e paste alimentari — tortellini secchi — specialità alimentari in genere — pesce conservato — frutta secca in qualunque modo conservata e lavorata — miele — latte condensato e farine lattee — dolciumi e biscotti, con esclusione della pasticceria fresca — verdura conservata — tartufi — prodotti alimentari per animali domestici — acque minerali, naturali e artificiali, da tavola e curative, sali e polveri relative — vini — liquori in recipienti chiusi da esportare — aceto — essenze ed estratti per preparare liquori e sciroppi.

Licenza n. 53 — *Frutta e verdura*:

Frutta e verdura fresca e comunque conservata — legumi secchi ed agrumi — scatolame di frutta e verdura al naturale.

Abbigliamento — Arredamento — Diversi

Licenza n. 54 — *Tessuti*:

Tessuti di ogni genere — Tovaglierie — Tende — Coperte — Tappeti

Licenza n. 55 — *Tappeti e stoffe per tappezzerie, lane, crini e materassi*:

Stoffe per tappezzerie — Arazzi — Tende — Coperte e cuscini — Ricami e passamanerie per arredamento — Oggetti artistici ed orientali — Bandiere — Addobbi — Materassi — Piumini e trapunte, stoffe per confezionarle, materie che ne costituiscono l'imbottitura ed accessori — Pelli e coperte similari per mobili — Tappeti e stoffe per mobili — Passamaneria — Tenderie ed accessori — Paglericci

Licenza n. 56 — *Cordami e materiale da imballaggio*:

Cordami, tele e sacchi — Carte e cartoni da imballaggio Casse e scatole — Macchine — Attrezzi ed articoli per imballaggio — Capecchio — Crine — Paglia e trucioli

Licenza n. 57 — *Confezioni*

Confezioni di ogni genere — Divise militari e civili — Equipaggiamenti sportivi — Minuterie ed accessori relativi (escluse le pelliccerie)

Licenza n. 58 — *Biancheria e maglieria*:

Biancheria e teleria confezionata di ogni qualità, foggia ed uso — Biancheria confezionata e maglieria per uso personale — Articoli di abbigliamento personale, bretelle, busti — Cravatte, guanti, calze, ecc. — Biancheria e teleria in pezza — Coperte — Tende

Licenza n. 59 — *Mercerie e chincaglierie*:

Mercerie in genere — Biancheria confezionata e maglieria per uso personale, bretelle, busti, cravatte, calze guanti, ecc. — Tulli, pizzi, ricami e modelli inerenti — Piccole forniture per confezioni — Conterie — Filati — Biancheria e teleria in pezza — Tende — Chincaglierie in genere — Fermagli e fibbie — Bigiotterie — Minuterie in pietre e metalli non preziosi, filigrane e simili — Oggetti in avorio, tartaruga, ambra e corallo — Prodotti regionali tipici in legno — Oggetti di produzione esotica, caratteristica — Accessori per tende — Articoli da lutto — Articoli per fumatori — — Articoli per toeletta — Articoli da gioco — Giocattoli minuti — Servizi da cucire e da ricamo — Ventagli — Bastoni

Licenza n. 60 — *Cappellerie*

Copricapo di qualsiasi foggia e qualità per uomo e ragazzo — Cappelli per amazzoni — Articoli per forniture inerenti — Minuterie ed accessori relativi — Cappelli di feltro per signora, ma di foggia maschile e senza guarnizioni — Sciarpe — Cravatte — Guanti — Ombrelli — Bastoni — Articoli di nylon — Sporterie in paglia e simili

Licenza n. 61 — *Modisteria*:

Cappelli di ogni tipo e qualità per donna — Articoli di fornitura e guarnizioni inerenti — Sciarpe, scialli e veli

Licenza n. 62 — *Pellicceria*:

Pellicce greggie e conciate — Confezioni per pellicceria — Pellicceria per guarnizioni

Licenza n. 63 — *Valigeria e pelletteria*:

Bauli, valige, borse e borsette, pelletterie, servizi da viaggio - lavoro, toeletta e parti per detti, ombrelli, bastoni ventagli, coperte da viaggio, tele cerate e di nylon.

Licenza n. 64 — *Panieraio*:

Panieri in genere — Gabbie — Articoli enologici — Cordami — Bastoni in genere — Tappeti di fibra — Nettascarpe — Spazzole in genere — Articoli casalinghi in legno — Tele cerate — Linoleum — Prodotti similari — Scope — Bocce — Carrozzette per bambini — Turaccioli — Zoccoli in legno — Tele metalliche per setacci e mulini — Guide, teli, tende e sedie a sdraio — Giocattoli in legno o in vimini.

Licenza n. 65 — *Calzature*:

Calzature di ogni qualità, foggia ed uso, fatte a mano ed a macchina — Apparecchi, attrezzi e pezzi relativi — Soprascarpe — Articoli per la conservazione e la pulitura delle calzature.

Licenza n. 66 — *Articoli sportivi*:

Articoli sportivi ed accessori — Attrezzi per ginnastica, loro parti ed accessori — Abbigliamenti ed equipaggiamenti sportivi — Giochi da società e da giardino — Preparati speciali per frizioni e massaggi — Manuali di sport e ginnastica

Licenza n. 67 — *Bazar*:

Maglierie e confezioni — Arredamento della casa — Cancelleria e profumeria — Articoli regalo — Novità — Giocattoli

Licenza n. 68 — *Forniture per calzolai e articoli di selleria*:

Pellami — Cuoiami e quanto necessita per la fabbricazione, conservazione e pulitura delle scarpe — Articoli di cuoio — Zoccoli e articoli di selleria e accessori — Finimenti di ogni genere e quanto serve per il governo del quadrupede e la manutenzione dei finimenti — Articoli per cani — Sellerie per autoveicoli — Copertoni impermeabili

Licenza n. 69 — *Mobili*:

Mobili in genere — Paglericci — Materassi e cuscini — Tende — Tappeti — Bandiere — Stoffe per mobili, materassi e tappezzerie — Pelli e coperture similari per mobili — Aste dorate e cornici — Vetri, specchi e cristalli applicati — Soprammobili — Legni compensati — Carrozzelle per bambini — Ghiacciaie

Licenza n. 70 — *Prodotti artistici e dell'artigianato e giocattoli*

Tutti gli oggetti di produzione artistica ed artigiana per l'arredamento complementare e la decorazione della casa e del negozio — Giocattoli

Licenza n. 71 — *Oggetti d'arte — Specchi — Cristalli — Cornici*

Oggetti d'arte anche di materia preziosa — Mobili d'arte — Quadri d'autore — Sculture di autore — Arazzi e stoffe preziose — Pizzi e ricami artistici — Soprammobili — Medaglie e monete antiche — Vetri, specchi e cristalli — Cornici Portaritratti — Aste in legno e comunque lavorate per quadri e mobili — Accessori inerenti al vetro — Quadri — Stampe — Oleografie — Immagini sacre ed oggetti religiosi — Porcellane

Licenza n. 72 — *Articoli casalinghi*

Vetrerie, porcellane, maioliche, terraglie, pentolame, posaterie e utensili per la casa non elettrici — Bombole a gas e relativa attrezzatura.

Licenza n. 73 — *Ferro, ferramenta e utensileria*

Chioderia, viteria e bulloneria — Utensili, attrezzi, articoli metallici in genere per arti e mestieri per uso domestico — Minuterie metalliche — Forniture per serramenti — Articoli casalinghi da cucina — Coltelleria ed articoli da taglio — Articoli ginnici di metallo — Fili e cavi metallici — Mole ed abrasivi in genere — Pesi e misure — Casseforti — Stufe e cucine economiche ed accessori — Fornelli a combustibile liquido e solido — Lanterne in genere — Ferro nuovo per tutti i mestieri, industria e costruzione — Lamiere in ferro e metalli in genere — Tubi di ferro e acciaio — Acciaio

Licenza n. 74 — *Articoli tecnici*

Apparecchi, attrezzi e forniture in genere per impianti industriali — Materiali refrattari ed isolanti per uso industriale — Amianto — Abrasivi — Olii e grassi lubrificanti — Prodotti chimici per industrie.

Licenza n 75 — *Ceramiche*:

Stoviglie, vetrerie e specchi, cristalli — Maioliche — Arti coli casalinghi ed affini — Articoli per regalo ed affini — Porcellane — Articoli enologici inerenti.

Licenza n 76 — *Macchine industriali ed agricole*:

Macchine agricole, loro parti ed accessori — Utensili ed attrezzi per l'industria e per l'agricoltura — Macchine, attrezzi ed articoli per uso enologico.

Licenza n. 77 — *Macchine da cucire*:

Macchine da cucire — Macchine cardatrici ed affini — Macchine da maglieria — Macchine da pieghettatura — Macchine da ricamo — Macchine da stiro — Motorini elettrici — Parti ed accessori di dette macchine — Lubrificanti — Manuali per l'uso di dette macchine

Licenza n 78 — *Macchine per ufficio*:

Macchine per ufficio, loro parti ed accessori — Mobili speciali per ufficio — Registri e stampati per schedario e impianti contabili e articoli di cancelleria inerenti

Licenza n 79 — *Coltellerie e posaterie*:

Posaterie — Articoli da taglio in genere — Minuterie per viaggio e turismo — Servizio per toeletta, loro parti ed accessori

Licenza n 80 — *Pesi e misure*:

Pesi e misure, loro parti ed accessori

Licenza n 81 — *Apparecchi radio, radio televisivi e materiale musicale*.

Apparecchi radio, radiotelevisivi, grammofoni e radiogrammofoni, loro parti ed accessori — Dischi, mobili per apparecchi radio — Strumenti musicali, pezzi di ricambio ed accessori — Edizioni musicali, trattati musicali — Libretti di opere — Carta da musica — Attrezzi ed articoli per orchestre e bande — Articoli per lo studio e l'insegnamento della musica

Licenza n 82 — *Apparecchi ottici e strumenti scientifici*:

Apparecchi per oftalmologia, loro parti ed accessori — Occhiali, binocoli — Cannocchiali, loro parti ed accessori — Lenti sciolte e montate — Microscopi — Strumenti scientifici in genere — Strumenti geodetici — Barometri — igrometri e termometri — Strumenti di precisione, bussole, compassi, regoli — Parti ed accessori di detti.

Licenza n 83 — *Articoli fotografici*:

Apparecchi per fotografia e cinematografia, loro parti ed accessori — Materiali sensibili — Articoli per sviluppo e stampa — Prodotti chimici per fotografia loro parti ed accessori — Fotografie — Album e cornici per fotografie — Manuali fotografici — Geodesia.

Licenza n 84 — *Articoli sanitari*:

Materiale per uso chirurgico e sanitario — Apparecchi elettrici per uso sanitario — Apparecchi ed articoli ortopedici — Mobili speciali per sale operatorie e per gabinetti medici — Materiale per uso di laboratorio — Articoli profilattici

Licenza n 85 — *Automobili, accessori e parti per automobili*

Autoveicoli nuovi ed usati — Rimorchi per autoveicoli — Trattori — Pezzi di ricambio, accessori e forniture per auto in genere — Forniture ed accessori per carrozzerie — Apparecchi ed articoli per impianti elettrici inerenti — Articoli per l'abbigliamento tipico dell'automobilista, dell'aviatore e del motonauta — Pneumatici per auto.

Licenza n 86 — *Cicli e motocicli*:

Cicli, ciclomotori, motocicli, furgoncini con e senza motore — Motori, pezzi di ricambio, accessori e forniture relative — Pneumatici per cicli e motocicli — Articoli per l'abbigliamento tipico del ciclista e del motociclista

Licenza n 87 — *Carburanti e olii combustibili, lubrificanti e pneumatici*

Tutti i generi compresi nella denominazione generica.

Licenza n 88 — *Profumeria*

Profumi ed acque di colonia — Prodotti per bagno e per toeletta — Prodotti cosmetici in genere — Pettini e spazzole — Servizi per toeletta loro parti ed accessori — Bigiotterie, brucia-profumi. (Ai parrucchieri che chiedono la licenza per vendere profumi, la licenza stessa dovrà essere in ogni caso rilasciata con la seguente dicitura. « Licenza inscindibile col negozio da parrucchiere »)

Licenza n 89 — *Colori, vernici, carta da parati*.

Biacche, vernici, colori e pennelli — Articoli per deodorazione — Verniciatura e stuccatura — Decalcomania — Macchine ed apparecchi per verniciature e tinteggiature speciali — Olii, grassi e cere — Prodotti chimici per uso industriale — Prodotti edili (gessi, cementi, stucchi, pietre e terre naturali per uso industriale e per decorazione della casa) — Abrasivi — Solventi in genere — Colle, gelatine, gomme, resine, destrine, amidi e prodotti affini — Tappezzerie di carta — Tappezzerie speciali — Cornici per tappezzeria — Stucchi per decorazioni — Linoleum e prodotti similari — Vetrofanie.

Licenza n 90 — *Concimi, prodotti chimici e materie prime per l'agricoltura, mangimi*:

Tutti i generi compresi nella denominazione generica.

Licenza n 91 — *Combustibili solidi*:

Combustibili solidi in genere.

Licenza n 92 — *Articoli elettrici*:

Materiale elettrico — Apparecchi elettrodomestici e lampadari

Licenza n 93 — *Articoli per impianti idraulici a gas ed igienici e per riscaldamento — Articoli di fumisteria*.

Macchine apparecchi ed articoli per impianti idraulici a gas ed igienici — Parti ed accessori per detti — Vetri — Specchi — Cristalli inerenti — Stufe, termosifoni ed apparecchi per riscaldamento in genere — Articoli inerenti — Caldaie inerenti — Caldaie metalliche — Articoli lavorati in latta — Grondaie — Ghiacciaie, frigoriferi — Pompe per irrigazione e per disinfezione e materiale similare — Stufe, cucine economiche in genere — Tubi ed accessori per stufe e pezzi di ricambio — Terre refrattarie — Bombole a gas e relativa attrezzatura

Licenza n 94 — *Orologeria, oreficeria e gioielleria*:

Orologi, pendole, sveglie, parti di ricambio ed accessori — Catene da orologio e minuterie — Oggetti d'argento in genere — Ceramiche e cristalli guarniti d'argento — Oggetti a dorature ed a smalto — Bronzi e porcellane d'arte — Vasellame d'argento — Gioielli — Prodotti dell'arte orafa — Ceramiche e cristalli guarniti di metalli preziosi — Vasellame di metallo prezioso — Avori d'arte — Articoli di tartaruga vera

Licenza n 95 — *Libreria e cartoleria*:

Libri e pubblicazioni periodiche — Materie didattiche in genere — Stampe — Carta e cartoni — Registri, quaderni, agende e calendari — Articoli di cancelleria in genere — Inchiostri, colle — Copialettere a pressa — Penne stilografiche, borse, cartelle e cinghie per ufficio e scuola — Articoli per disegno, pittura e belle arti in genere — Materiale didattico in genere — Nastri, spaghi ed articoli minuti per imballaggio — Album, stampe e cartoline illustrate — Libri da messa — Immagini e medaglie sacre, rosari e ricordi in genere — Articoli da traforo — Portaritratti — Articoli per carnevale e feste — Presepi ed articoli inerenti, alberi di Natale — Giochi di famiglia — Articoli per la confezione di fiori artificiali — Articoli filatelici

Licenza n 96 — *Laterizi, calce e cementi*:

Laterizi, manufatti di cemento — Cementi, calce, gesso — Materiale da costruzione e refrattari — Marmi grezzi, stucchi

Licenza n 97 — *Generi di privativa*:

Articoli per fumatori — Articoli da gioco — Oggetti minuti di cancelleria, chincaglieria e profumeria — Carta da lettera, cartoncini, carta protocollo — Cartoline illustrate e ricordi — Pennini, penne, matite e inchiostro — Ceralacca — Chinino di Stato (la licenza cessa al termine della concessione governativa).

Licenza n 98 — *Fiori*

Fiori freschi — Foglie e piante ornamentali — Fiori finti e sterilizzati, foglie artificiali, esclusi i prodotti d'arte — Frutti speciali per ornamento — Portafiori e oggetti per

la presentazione dei fiori — Vasi, portavasi per fiori — Nastri e tulli per fiori — Bulbi, tuberi e semi da giardino — Articoli per giardinaggio — Manuali di floricoltura

Licenza n 99 — *Generi misti*:

Tale licenza che comprende tutte le voci elencate nelle licenze per il commercio al minuto, verrà concessa in linea di massima nei piccoli centri (Comuni, frazioni o centri abitati) aventi popolazione non superiore ai 500 abitanti, con l'osservanza della norma che i generi commestibili, il pane, la frutta e verdura, i generi di drogheria, possono essere venduti nello stesso locale, ma in reparti separati (scaffali), mentre tutti gli altri generi e prodotti devono essere venduti in locali separati dai generi succitati come pure non possono essere venduti congiuntamente i prodotti chimici per l'agricoltura sfusi ed i leganti idraulici (cemento, calce, gesso).

Il Comune potrà limitare la presente licenza anche ad alcune voci e porre nella vendita tutte le altre prescrizioni igieniche che si rendessero necessarie.

Aosta, addì 20 marzo 1959

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1959, n. 3.

Norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 aprile 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' istituito un albo speciale del personale direttivo e insegnante di ruolo statale in servizio nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Regione Valle d'Aosta

La tenuta dell'albo è affidata alla Sovrintendenza scolastica della Regione.

Art. 2.

Nell'albo speciale sono iscritti l'ispettore scolastico, i direttori didattici e gli insegnanti elementari attualmente in servizio nelle scuole d'istruzione primaria e quelli che ad esse saranno assegnati, in conformità delle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del personale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta

Sono altresì iscritti nell'albo speciale i capi d'istituto e i professori attualmente in servizio di ruolo nelle scuole d'istruzione secondaria e coloro che saranno assegnati alle scuole stesse dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti vacanti nell'organico dei singoli istituti, in conformità alle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del personale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta.

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo indica, senza pregiudizio della progressione in carriera, le posizioni di anzianità acquisite dagli interessati e il trattamento economico che ad essi compete all'atto dell'iscrizione.

Art 4.

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori scritti nell'albo speciale continuano ad appartenere ad ogni effetto ai ruoli statali Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere stabilite dalle leggi statali

Art. 5.

L'assunzione ed il trattamento del personale direttivo ed insegnante non di ruolo sono disciplinati dalle norme statali che regolano la materia, integrate da norme stabilite dal Consiglio regionale.

Art 6.

Il trattamento economico spettante al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle scuole di cui all'art 1 è a carico della Regione, la quale fa fronte al conseguente onere con le entrate previste dall'art. 2 della legge statale 29 novembre 1955, n. 1179.

Art 7.

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori che cessano dal servizio nelle scuole indicate dall'art 1 sono cancellati dall'albo speciale, ferma restando, ad ogni possibile effetto, la indicazione del servizio prestato nell'ambito della Valle d'Aosta.

Art. 8.

Le funzioni dalla legge attribuite ai provveditori agli studi sono esercitate, nella Regione Valle di Aosta, dal sovrintendente agli studi, il quale osserva le norme statali che disciplinano l'attività amministrativa dei provveditori agli studi.

Art 9

Il sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta è nominato in base a concorso per titoli ed esami Nel bando di concorso saranno previste due prove scritte ed una orale di lingua francese secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio regionale Al concorso possono partecipare i presidi titolari di scuole secondarie, i professori di ruolo che abbiano esercitato l'insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, i funzionari della Regione che posseggano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di provveditori agli studi nel territorio della Repubblica, coloro che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi presso Sovraintendenze o Provveditorati provinciali agli studi

L'eventuale incarico di sovrintendente agli studi per la Regione può essere conferito soltanto a persona in possesso dei requisiti di cui al precedente comma

Il posto di sovraintendente può anche essere attribuito per comando del Ministero della pubblica istruzione ad un provveditore o ad un vice provveditore agli studi dei ruoli statali, su richiesta dell'Amministrazione regionale

Art 10

Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate ad un Consiglio scolastico regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale e così composto·

1) l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, presidente,

2) il sovraintendente agli studi della Regione;

3) un professore dell'Istituto magistrale designato dai colleghi;

4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi,

5) un rappresentante del comune di Aosta designato dalla Giunta comunale,

6) due rappresentanti dei Comuni della Valle designati secondo le norme che saranno emanate dal Consiglio regionale

Fanno inoltre parte del Consiglio scolastico, intervenendo alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

1) il medico regionale,

2) l'ingegnere capo della Regione, od un suo rappresentante.

Art 11

I componenti del Consiglio scolastico regionale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati

Art. 12.

Contro i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del personale inquadrato nell'albo speciale della Valle d'Aosta, è ammesso ricorso secondo le modalità contemplate dai rispettivi stati giuridici.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1959

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1959, n. 4.

Norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di amministrazione delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 aprile 1959)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A far parte dei Comitati di amministrazione delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo nel territorio della Valle d'Aosta sono chiamati anche i seguenti membri, oltre a quelli già previsti dall'art 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n 765, modificato dall'art. 6 della legge statale 29 gennaio 1934, n 321 e dall'art 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n 630

1) un vice presidente, proposto dall'Assessore regionale al turismo,

2) un rappresentante di società o associazioni locali, ove esistano, di guide alpine e di maestri di sci

Art 2.

Salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 maggio 1956, n 2, e dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia riguardante l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane, continueranno ad applicarsi in Valle d'Aosta le norme delle leggi statali, riguardanti la materia stessa, comprese quelle concernenti i compiti, la finanza e la contabilità delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo

Art 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sara dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 21 aprile 1959

BONDAZ

(6160)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151373) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.